

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Via Bianchi, 9
25124 Brescia (BS)



PROGETTO/Project

Separazione impiantistica ed edile dei laboratori posti al piano terra e degli stabulari ad accesso controllato del palazzo Giallo per la realizzazione di un nuovo laboratorio BSL3

Cat. **Progetto Definitivo - Esecutivo**

Ref. **Ing. L. R. Scorrano**

CIG

CUP E85120000480005

PROGETTISTI/Designers

ProgettoB20

ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982

www.progettob20.it

Direttore Tecnico: Ing. Pietro Brianza

Sede legale:

25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d

t. +39 030 383398

REA BS - 585894

Unità locale:

20124 MILANO - viale Tunisia, 50

t. +39 02 49523685

REA MI - 2600661

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA GENERALE:

Pietro Brianza Ingegnere

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

Luca Pietta Architetto

PROGETTISTA STRUTTURALE:

Giovanna Riina Ingegnere

COLLABORATORI:

Roberta Bertoglio Architetto

CONSULENZE SPECIALISTICHE

IMPIANTI TECNOLOGICI LABORATORI

SIGMA PROJECT ENGINEERING s.r.l.

via Foro Boario, 18 - 25124 Brescia (BS)

ELABORATO/Document

Fascicolo delle norme comportamentali

		ORDER	CATEGORY	SECTION	NUMBER
Scale	-	W20-192	P.D.E.	GEN	Q
N	SUBJECT	DATE	D	C	
00	Emissione ai fini della verifica	31/03/2021	R.B.	P.B.	

File Rif: 00 Cartiglio Relazioni.dwg



Sommario

1. PREMESSA	2
2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO	3
2.1. Normativa relativa al contenimento biologico	3
2.2. Linee guida per il contenimento biologico.....	3
2.3. Normativa relativa ai microrganismi geneticamente modificati.....	3
2.4. Normativa relativa agli impianti	3
2.5. Normativa relativa alla sicurezza	3
3. NORME E PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	4
4. RISCHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL COMMITTENTE	6
5. NORME ORGANIZZATIVE PRELIMINARI.....	7
6. PRINCIPALI INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA	7
6.1. DATORE DI LAVORO	7
6.2. DIRETTORE DEL CANTIERE	7
6.3. TECNICI E OPERATORI DEL CANTIERE.....	8
6.4. LAVORATORI.....	9
7. NORMATIVA SPECIFICA ACCESSO AREE INFETTE – PALAZZO GIALLO	10
ALLEGATO A	11



1. PREMESSA

La presente relazione tecnica viene redatta al fine di illustrare gli aspetti tecnici e comportamentali da mantenere nella realizzazione delle opere edili, meccaniche ed elettriche dell'intervento di Ristrutturazione Ambienti del Palazzo Giallo della sede di Brescia dell'Istituto per la realizzazione dei nuovi laboratori di Brescia.

In data 12 ottobre 2021 il Responsabile Unico del procedimento Ing. Luca Rocco Scorrano ha rilasciato autorizzazione alla progettazione definitiva – esecutiva delle opere in oggetto, previa approvazione del Progetto di fattibilità in data 03 maggio 2021 avvenuta con Verbale di contraddittorio Prot. n. 0012299 del 17/05/2021 3.2.3.0.0/8/2020 - AGD 910.

PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI SARA' ORGANIZZATA UNA RIUNIONE DI COORDINAMENTO, ALLA PRESENZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE E DEI TECNICI DI IZSLER FINALIZZATA ALLA CORRETTA E REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE NEL RISPETTO DELLE RICHIESTE DI IZSLER ED AL FINE DI CONOSCERE LE ESIGENZE DI IZSLER STESSA, NONCHE' SPECIFICHE RICHIESTE IN TERMINI DI SICUREZZA (RSPP).
L'APPALTATORE HA OBBLIGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE IN ACCORDO ALLE INDICAZIONI DEGLI ENTI CHE HANNO RILASCIATO APPROVAZIONE AI LAVORI IN OGGETTO, NONCHÉ ALLE INDICAZIONI FORNITE DA IZSLER.



2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

2.1. Normativa relativa al contenimento biologico

- Normativa UNI EN 12128/2000 concernente i livelli di contenimento di laboratori di ricerca e aree di rischio;
- Laboratory biosafety manual (3th edition) pubblicato dall'OMS (Edizione italiana Airespsa 2005) WHO;

2.2. Linee guida per il contenimento biologico

- Guidelines for the design and operation of containment level 2 and 3 insectaries – Version 1, 2018 – infravec-2 Horizon 2020;
- Arthropod Containment Guidelines, version 3.2 – Guidelines in VBZD – Volume 19, number 3 2019 - Mary Ann Liebert, Inc. - VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES

2.3. Normativa relativa ai microrganismi geneticamente modificati

- Decreto Ministero Sanità del 25/9/2001 recante “Recepimento della Decisione della commissione 2000/608/CE del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'Allegato III della Direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati”;
- Decreto Ministero Sanità del 2/5/2001: nuove tariffe per le notifiche di impianti ed operazioni relative al decreto su citato.

2.4. Normativa relativa agli impianti

- UNI 10339 (giugno 95) per gli impianti di climatizzazione;
- UNI EN 1822 per il grado di filtrazione dell'aria;
- prescrizioni ASHRAE per le apparecchiature aerauliche e la distribuzione dell'aria;
- CEI 02 – per gli impianti e componenti elettrici;
- IES – RP CC006.02 (Recommended Practice for testing of CleanRoom) per i collaudi e la convalida della Cleanroom.

2.5. Normativa relativa alla sicurezza

- D.M. 22 Gennaio 2008 n°37 concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.L. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.



3. NORME E PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

La presa visione del presente documento permette all'appaltatore, d'intesa con IZSLER, l'organizzazione e l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione per i lavori nei pressi degli ambienti del Palazzo Giallo della sede di Brescia dell'Istituto.

Inoltre si precisa che:

- L'impresa esecutrice dei lavori dovrà osservare e fare osservare al suo personale tutte le norme di legge vigenti in materia di lavoro, in particolare deve ottemperare a tutte le disposizioni di prevenzione degli infortuni e igiene di lavoro ed alle norme e procedure interne disposte dalla Direzione di insediamento del Committente. Inoltre dovranno essere osservate le procedure di emergenza, e ogni altra procedura del PSC e dei verbali di coordinamento in corso di lavori con il committente;
- L'impresa esecutrice dovrà svolgere le attività esattamente secondo quanto riportato sugli elaborati progettuali/capitolati tecnici ed astenersi dal compiere di propria iniziativa qualunque intervento non autorizzato;
- **L'impresa nominerà un proprio referente tecnico con reperibilità 24/24, con obbligo intervento in caso di necessità entro 120min dalla segnalazione;**
- Tutti gli interventi svolti dall'impresa esecutrice devono essere eseguiti in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. **In particolare l'impresa provvederà alla redazione di un programma lavori dettagliato ed operativo, nel rispetto del documento di progetto, nel quale risultino ben identificati i lavori, per i quali non sarà possibile effettuare alcun intervento se non sotto la supervisione del personale dell'Istituto stesso;**
- **Tutti gli interventi devono essere realizzati secondo la regola dell'arte** ed in particolare quelli riguardanti: impianti elettrici, impianti trasmissione dati, impianti speciali (impianto rilevazione gas/incendio/fumo ecc), impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari e reti di distribuzione acqua, reti di distribuzione gas, impianti di protezione antincendio;
- E' necessario che tutti i lavoratori dell'impresa esecutrice vengano dal committente adeguatamente formati ed informati sulla base delle problematiche inerenti i rischi propri dell'attività lavorativa nei pressi dei laboratori oggetto di intervento;
- **È dovere dell'impresa rendere edotti i propri dipendenti del contenuto del "DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" - Norme procedurali, informazioni e disposizioni per la sicurezza e l'igiene del lavoro (pubblicato sul sito dell'IZSLER); pretenderne l'attuazione ed assicurarsi che i propri dipendenti rispettino le norme e le procedure specifiche stabilite dalla Direzione di insediamento per la salvaguardia dell'igiene e della sicurezza.**
- I lavoratori dell'impresa esecutrice devono svolgere esclusivamente le attività autorizzate ed a progetto e/o impartite dalla DL;
- Alla fine di ogni giornata l'impresa esecutrice dovrà provvedere affinché tutte le zone di lavoro siano lasciate libere da materiali, attrezzature o altri impedimenti che possano intralciare i passaggi o costituire pericolo per il personale. **È fatto inoltre divieto assoluto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e natura presso gli ambienti dell'Istituto;**
- **Per qualsiasi esigenza e/o per ogni eventuale interferenza nell'esecuzione delle varie attività nonché per ogni possibile interferenza dei lavori con l'esercizio ferroviario si dovrà fare riferimento al referente per i lavori di IZSLER;**
- **Dovrà essere garantita la presenza di personale di sorveglianza opportunamente istruito e informato sui rischi dell'intervento.**



- Al personale dipendente dell'impresa esecutrice, non è consentito:
 - accedere ai reparti o zone dello insediamento diversi da quelli nei quali è comandato a prestare la propria opera;
 - rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza;
 - modificare macchine ed attrezzature eventualmente avute in eccezionale prestito d'uso da terzi e/o dal Committente, oppure impiegarle per scopi non autorizzati dal Coordinatore dei lavori.
- L'impresa esecutrice ed il suo Capo Cantiere devono:
 - informare il Coordinatore dei lavori di eventuali deficienze da loro riscontrate nei dispositivi, mezzi e procedure di sicurezza e di igiene disposti dal Committente e di eventuali danneggiamenti ai mezzi suddetti causati dai dipendenti dell'impresa e e/o del Committente e/o di terzi;
 - informare il Coordinatore dei lavori degli incidenti ed infortuni occorsi al proprio personale fornendo una relazione al più possibile dettagliata;
 - notificare con adeguato anticipo l'introduzione di macchine e materiali fonti di particolari rischi, fornendone una descrizione delle caratteristiche e modalità adottate per la prevenzione dei rischi da essi derivanti;
 - assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre delimitata da apposite transenne e relativa segnaletica



Separazione impiantistica ed edile dei laboratori posti al piano terra e degli Stabulari ad accesso controllato del Palazzo Giallo per la realizzazione di un nuovo laboratorio BSL3
Progetto Definitivo - Esecutivo

4. RISCHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

I rischi specifici legati alle attività del Committente nei locali oggetto di intervento sono contenuti nel DUVRI e riassunti nella scheda riportata di seguito:

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi n. 7 - BRESCIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - Via Bianchi n. 7 - BRESCIA - tel. 030.22901 - fax 030.2425251		Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Tel. 030.2290329	
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - (art. 26 del D.Lgs. 81/08)			
LOCALE/AREA DI LAVORO	UNITA' A - Laboratori		Foglio 1 di 1
INTERVENTO	Lavori di edilizia, tinteggiatura e falegnameria		
APPARECCHIATURE/MACCHINE PRESENTI	Attrezzatura di laboratorio		
SOSTANZE PERICOLOSE		RISCHI PRESENTI	
<ul style="list-style-type: none"> ■ sostanze acide ■ sostanze basiche ■ sostanze infiammabili ■ sostanze comburenti ■ solventi clorurati ■ solventi tossici e/o infiammabili ■ agenti chimici cancerogeni ■ agenti chimici mutageni/teratogeni ■ agenti biologici 	TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LE SOSTANZE PRESENTI NEI REPARTI <ul style="list-style-type: none"> ■ nocivo ■ corrosivo ■ tossico ■ infiammabile ■ comburente ■ agente cancerogeno ■ agente biologico 	RISCHI PRESENTI DI TIPO FISICO <ul style="list-style-type: none"> ■ caduta <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> urto <input type="checkbox"/> taglio/schiacciamento <input type="checkbox"/> scivolamento <input type="checkbox"/> impigliamento/trascinamento <input type="checkbox"/> perforazione/puntura <input type="checkbox"/> tranciamento ■ attrito o abrasione ■ fuoriuscita di liquido pericoloso ■ caduta di materiali ■ mancanza di ventilazione ■ transito mezzi <input type="checkbox"/> elettrocuzione 	
MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO			
MANOVRE SU TUBAZIONI/APPARECCHIATURE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> intercettare <input type="checkbox"/> depressurizzare <input type="checkbox"/> vuotare <input type="checkbox"/> scollegare <input type="checkbox"/> ciecare <input type="checkbox"/> lavare con acqua <input type="checkbox"/> bonificare con CARTELLI DA ESPORRE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Divieto di manovra <input type="checkbox"/> Divieto di transito <input type="checkbox"/> Divieto di fumare e/o usare fiamme libere 	CONTROLLI DI PROCESSO/PROVE <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> controllare temperatura <input type="checkbox"/> controllare pressione <input type="checkbox"/> prova di esplosività <input type="checkbox"/> prova per ossigeno <input type="checkbox"/> prova di CORRENTE ELETTRICA <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> togliere tensione <input type="checkbox"/> richiedere elettricista DIVIETI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> divieto di fumare/usare fiamme libere <input type="checkbox"/> divieto di scaricare <input type="checkbox"/> divieto di entrata senza autorizzazione <input type="checkbox"/> divieto di utilizzo 	PREPARATIVI/ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> scala a norma <input type="checkbox"/> ponteggio a norma <input type="checkbox"/> schermi di protezione/parapetti <input type="checkbox"/> cartelli avvisatori <input type="checkbox"/> recitare <input type="checkbox"/> predisporre estintori <input type="checkbox"/> alimentazione 48 V <input type="checkbox"/> illuminazione/attrezzi AD 	PRECAUZIONI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> usare pedana/tappeto isolante <input type="checkbox"/> installare protezione isolante <input type="checkbox"/> assicurare ventilazione <input type="checkbox"/> assistenza dall'esterno <input type="checkbox"/> coperta ignifuga <input type="checkbox"/> messa a terra <input type="checkbox"/> coprire la buca/scavo
MEZZI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE			
PROTEZIONE CONTRO GAS/VAPORI/POLVERI <ul style="list-style-type: none"> ■ maschera antigas (☉ da indossare ☐ a disposizione) <input type="checkbox"/> autorespiratore (☉ da indossare ☉ a disposizione) <input type="checkbox"/> filtro per vapori organici/inorganici (universale) <input type="checkbox"/> maschera antipolvere 	PROTEZIONE DEL CORPO <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> occhiali <input type="checkbox"/> visiera <input type="checkbox"/> guanti in gomma <input type="checkbox"/> stivali in gomma <input type="checkbox"/> grembiule in gomma 	PROTEZIONE DEL CORPO <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tuta <input type="checkbox"/> otoprotettori o cuffie <input type="checkbox"/> elmetto <input type="checkbox"/> scarpe antinfortunistiche 	DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LAVORI IN QUOTA <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cintura di sicurezza <input type="checkbox"/> imbracatura con corda di salvataggio (SE NECESSARI)
<input type="checkbox"/> necessaria supervisione Ufficio Tecnico		<input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per ingresso locali	<input type="checkbox"/> necessario permesso scritto per intervento

Scheda estratta dal "DUVRI"

A tale proposito è dovere del Datore di Lavoro provvedere alla dotazione del proprio personale dei mezzi necessari a proteggerlo, oltre che nei confronti dei rischi derivanti dalle altre lavorazioni svolte negli ambienti nei quali detto personale è comandato ad operare.



5. NORME ORGANIZZATIVE PRELIMINARI

In particolare deve, prima dell'inizio dei servizi/lavori, con lettera indirizzata al Committente:

- indicare il nominativo del suo Preposto dell'impresa;
- indicare i numeri di posizione assicurativa degli istituti INPS e INAIL;
- fornire copia delle schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati
- fornire copia della documentazione di idoneità al lavoro delle attrezzature per i quali la normativa vigente prevede l'immatricolazione e/o verifiche periodiche.

6. PRINCIPALI INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA

In questo paragrafo si riassumono le misure comportamentali da adottarsi da parte dell'impresa e dei suoi dipendenti al fine di limitare i rischi ed evitare le interferenze con l'attività del Committente.

6.1. DATORE DI LAVORO

Tutte le attribuzioni conferite al Datore di lavoro dalle Norme vigenti in materia di infortuni ed igiene sul lavoro saranno svolte dal Legale Rappresentante dell'Azienda.

- Operando in piena autonomia egli dovrà:
 - assicurare la costante applicazione delle Leggi, Regolamenti, provvedimenti e prassi che salvaguardino l'igiene del lavoro, nonché **tutte le prescrizioni di sicurezza** atte al rispetto di quanto imposto da IZSLER al solo fine di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
 - scegliere ed impiegare attrezzature e impianti che risultino idonei al lavoro nei pressi dei laboratori del Palazzo I dell'Istituto (impiego di mezzi che non apportino danni alle strutture e non comportino alcuna manomissione);
 - adottare le necessarie modifiche ovvero rifiutarne l'installazione, ovvero disporre la rimozione;
- Qualora nei luoghi dove si svolgeranno le attività affidategli operino dipendenti assegnati ad altri settori, ovvero altre Imprese, ovvero Lavoratori autonomi, egli dovrà:
 - tenersi costantemente informato sulle operazioni svolte da questi dipendenti, Imprese o Lavoratori autonomi, al fine di adottare ogni misura che eviti i pericoli derivanti dallo svolgimento delle pratiche lavorative del loro settore;
 - rendere edotte le predette Imprese, attraverso i loro Rappresentanti in sito, ed i Lavoratori autonomi, dei rischi specifici presenti nei luoghi in cui essi operano.

Tutti i compiti e le responsabilità su precisate, ed i compiti e le responsabilità particolari previste in relazione ai singoli settori, permarranno anche quando il Datore di Lavoro si assenterà per un motivo programmabile dal posto di lavoro (ferie, permessi, trasferte); in questo caso sarà sua cura assegnare, temporaneamente, ad un dipendente in possesso della necessaria idoneità, le responsabilità di guida e di controllo delle unità dipendenti e/o subappaltatrici, in rispetto delle Leggi, Regolamenti e prassi in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica.

6.2. DIRETTORE DEL CANTIERE

Spetterà al Direttore del cantiere far osservare nel cantiere ogni disposizione di Legge ed ogni provvedimento delle Autorità interessanti o comunque incidenti sulla esecuzione delle opere e sulla smobilitazione del cantiere, ed in particolare le disposizioni ed i provvedimenti riguardanti la prevenzione degli infortuni, la disciplina del rapporto di lavoro, l'igiene del lavoro. Dovrà anche vietare l'inizio di



prestazioni non autorizzate dall'Ente Appaltante. Inoltre avrà il dovere di non permettere l'inizio di prestazioni di terzi, i quali non abbiano nominato, per iscritto, un proprio Responsabile della fase lavorativa cui saranno addetti. Dovrà adottare ogni misura suggerita dall'esperienza professionale, dalla diligenza e dalla prudenza che apparirà necessaria ed opportuna per prevenire danni a persone o cose compreso i terzi estranei al cantiere e le loro cose, sia in conseguenza dell'esecuzione delle opere o in conseguenza al loro uso fino a quando non ne sia stata fatta consegna al Committente, sia in conseguenza alla smobilitazione del cantiere.

Dovrà inoltre:

- Partecipare alle riunioni di coordinamento DL e SICUREZZA e agli incontri cui presenzierà il Committente;
- Essere presente nelle fasi di lavoro nei pressi dei laboratori, assicurando che quanto stabilito e concordato con il Committente sia effettivamente rispettato;
- organizzare il lavoro nella maniera più idonea all'assolvimento di tutti i compiti affidatigli e nel rispetto delle regole della buona esecuzione;
- rifiutare i materiali non idonei ed allontanare le persone non autorizzate;
- controllare e far controllare l'efficienza, la conformità alle prescrizioni di Legge e la sicurezza delle macchine e delle attrezzature impiegate o da impiegare;
- sospendere, quando necessario, l'utilizzo di macchine ed attrezzature non idonee all'utilizzo nei pressi dell'asse ferroviario;
- verificare che i percorsi di accesso al cantiere (scala di emergenza esterna) sia sempre sgombera da materiale e che alcuna attrezzatura sia, anche solo temporaneamente, ivi lasciata incustodita a parziale occlusione della via di esodo;
- sospendere, quando necessario, l'attività lavorativa o quando ne ravveda la necessità.

6.3. TECNICI E OPERATORI DEL CANTIERE

Fra questi si annovereranno i Preposti e cioè i Capi Cantiere, gli Assistenti Edili, i Capi Squadra, le cui responsabilità nell'attività svolta derivano dagli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza. La qualifica di Preposto sarà attribuita a chiunque si troverà in una situazione di supremazia tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di alcuni Operai soggetti ai suoi ordini. Questi soggetti svolgeranno nell'ambito del Cantiere le funzioni delegate loro dal Dirigente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione.

Essi in particolare dovranno:

- attuare le misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza
- rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro responsabilità civili e penali;
- curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
- curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;
- accertarsi che i Lavoratori osservino le Norme di sicurezza previste dal Piano Aziendale ed usino i DPI messi a loro disposizione;
- verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle schede operative allegate al PSC e quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione richieste dalla particolarità dell'intervento;
- richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;
- tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei DPI.



6.4. LAVORATORI

I Lavoratori, la cui responsabilità nell'attività svolta deriva dagli obblighi imposti dalla normativa vigente, dovranno attenersi alle disposizioni date dal Capo Cantiere.

Per essi, in particolare, si dispongono le seguenti specifiche:

- È vietato compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- È vietato accedere ai locali ad accesso controllato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- È vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- È vietato mangiare e bere durante gli interventi lavorativi;
- È vietato rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- È vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. In prossimità della zona di lavoro è fondamentale tenere solo ed esclusivamente il quantitativo di materiale necessario;
- È vietato l'uso di qualsiasi fonte di energia e allacciamento ai relativi punti di alimentazione non specificatamente autorizzati;
- È vietato intervenire in caso di spandimenti/fuoriuscite di solidi o fluidi o in caso si verificano situazioni di emergenza all'interno dei laboratori con attività in corso. In tali situazioni i lavoratori devono segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza,
- È obbligatorio osservare oltre alle Norme di buona tecnica, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- È obbligatorio usare con cura i DPI e gli altri mezzi di protezione predisposti e/o forniti dal datore di lavoro;
- È obbligatorio utilizzare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge,
- È obbligatorio mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati;
- È obbligatorio accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare o recare intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi;
- È obbligatorio adottare i provvedimenti tecnicamente attuabili atti ad impedire o a ridurre per quanto possibile la formazione e la diffusione di polveri, fumi, vapori, e odori tossici, infiammabili irrespirabili o comunque fastidiosi o dannosi derivanti dalle lavorazioni svolte;
- È obbligatorio adottare i provvedimenti consigliati dalla tecnica per limitare i rumori, gli scuotimenti e le vibrazioni derivanti dalle lavorazioni svolte;
- Al termine dell'orario di lavoro e durante le interruzioni delle operazioni, le alimentazioni di energia impiegate dal personale dell'impresa devono essere disattivate e rese non impiegabili dal personale non autorizzato;
- Al termine dei lavori devono essere ripristinati i dispositivi di sicurezza e le protezioni eventualmente rimosse. Le opere provvisorie, i materiali di risulta ed i rifiuti devono essere sgomberati e le aree di lavoro adeguatamente pulite a cura dell'Appaltatore. Gli ambienti di lavoro devono essere restituiti perfettamente puliti e privi di materiale di scarto depositato;
- Ove possibile l'impresa esecutrice svolgerà le attività previste negli orari di minor presenza o in assenza del personale e degli utenti. In caso contrario l'impresa provvederà a predisporre le opportune procedure di segnalazione e/o installazione degli apprestamenti necessari alla delimitazione delle aree oggetto dell'intervento;



- Ove possibile l'impresa esecutrice svolgerà le attività previste senza interruzione della fornitura elettrica generale. Eventuali interruzioni di forniture che si rendano necessarie andranno sempre concordate con i responsabili dell'Unità Operativa;

7. NORMATIVA SPECIFICA ACCESSO AREE INFETTE – PALAZZO GIALLO

L'intervento in oggetto, è soggetto a prescrizioni definite dall'Istituto secondo il " regolamento delle Aree di isolamento" ALLEGATO A al presente documento.

Tale documento risulta indispensabile per la realizzazione del progetto in oggetto in quanto verranno eseguite opere in AREA INFETTA del Palazzo Giallo dell'Istituto Zooprofilattico di Brescia.

Brescia (Bs), 31.03.2022

Il Tecnico
Pietro Brianza ingegnere



ALLEGATO A

I.Z.S.L.E.R.	MGA	SEZ 0A/05 A	Regolamento delle Aree di Isolamento	Rev. 2	Pag. 3 di 6
--------------	-----	-------------	--------------------------------------	--------	-------------

PROCEDURA DI INGRESSO

- Tutti gli indumenti, le scarpe e gli oggetti personali vanno depositati nell'apposito armadietto dello spogliatoio della zona pulita e l'asciugamano appeso sull'apposito attaccapanni.
- fatta eccezione per la fede nuziale e per gli occhiali, nessun oggetto personale può essere introdotto all'interno della zona confinata.
Nota: Per quanto riguarda gli occhiali, si consiglia il personale che effettua ingressi continuativi di tenerne un secondo paio entro l'Area di isolamento. Tale disposizione non si applica a quegli oggetti che, una volta entrati in zona di isolamento, non ne usciranno più.
- Dopo essersi completamente spogliate, le persone accedono passando attraverso la doccia, senza lavarsi; nello spogliatoio interno si rivestono con gli indumenti messi a disposizione dall'IZSLER.

PROCEDURA DI USCITA

- Tutti gli indumenti indossati all'interno vanno lasciati nell'armadietto esistente nello spogliatoio interno;
- Eventuali bendaggi, cerotti etc. usati all'interno vanno gettati nell'apposito contenitore.
- Non è consentito portare con sé alcun oggetto, fatta eccezione per la fede nuziale e gli occhiali.
- È obbligatorio sottoporsi alla doccia, lavandosi ed insaponandosi completamente (ivi compresi fede nuziale ed occhiali), senza tralasciare la pulizia delle vie nasali e delle unghie.
- Una volta completata la doccia si transita nello spogliatoio della zona pulita dove ci si asciuga e riveste.

ATTENZIONI:

- L'intera area di isolamento viene mantenuta ad un valore di pressione inferiore a quella atmosferica.
- L'apertura e la chiusura delle porte provoca un flusso d'aria dall'esterno (zona pulita) verso l'interno dell'area di isolamento.
- Per evitare sbilanciamenti del sistema di ventilazione, chiunque acceda alla zona confinata deve evitare di aprire contemporaneamente più di una porta e, prima di accedere al locale successivo, deve accertarsi della corretta chiusura della porta precedentemente utilizzata.

Art. 7 - INGRESSO/USCITA DI MATERIALI

- Per materiali si intende qualsiasi cosa debba essere introdotta nella zona confinata o debba uscire da essa, con particolare riferimento a:
 - materiali di laboratorio (apparecchiature, reagenti ecc.);
 - materiali necessari per interventi di manutenzione (attrezzi, materiali di consumo ecc.);
 - alimenti per la mensa interna (ivi compresi i relativi contenitori)

Nota: I rifiuti solidi e le acque di scarico sono considerati a parte (vedi art. 10)

INGRESSO:

1. materiali poco ingombranti possono essere introdotti attraverso la doccia dalle persone che entrano nella zona infetta, oppure attraverso le apposite bussole a doppia porta (Botola, Air-lock).
2. materiali ingombranti possono essere introdotti secondo le modalità di volta in volta indicate da un dirigente incaricato, di norma utilizzando le apposite bussole a doppia porta (Botola, Air-lock).

USCITA:

1. Tutto il materiale in uscita deve essere sottoposto a decontaminazione.
2. Per qualunque tipo di materiale è necessario attenersi alle indicazioni di volta in volta fornite da personale interno, che applicherà il trattamento di decontaminazione specificando, ove appropriato, luogo e momento in cui tale materiale potrà essere ritirato all'esterno.
3. È assolutamente vietato far uscire alimenti se non identificati come rifiuti ed opportunamente decontaminati.



I.Z.S.L.E.R.	MGAI	SEZ 0A/05 A	Regolamento delle Aree di Isolamento	Rev. 2	Pag. 4 di 6
--------------	------	-------------	--------------------------------------	--------	-------------

Art. 8 - INGRESSO/USCITA DI ANIMALI

- L'ingresso di piccoli animali (topi, cavie) avviene attraverso le bussole.
- Nessun animale entrato in area di isolamento può uscirne vivo.
Le carcasse degli animali soppressi verranno eliminate secondo le modalità indicate per ogni specie.

Art. 9 - USCITE DI SICUREZZA, BUSSOLE, PORTE DI SERVIZIO E FINESTRE

- Nelle aree di isolamento sono presenti uscite di sicurezza, il cui uso deve essere limitato esclusivamente a casi di emergenza (incendi, fughe di gas, eventi sismici, emergenze sanitarie ecc.);
- E' assolutamente vietato aprire le bussole e le porte di servizio, il cui uso, limitato all'ingresso ed all'uscita di materiali, deve essere autorizzato da un dirigente incaricato.
- E' assolutamente vietato sbloccare le finestre e/o procedere alla loro apertura.
- L'eventuale rottura di un vetro deve essere immediatamente segnalata.

Art. 10 - RIFIUTI SOLIDI ED ACQUE DI SCARICO

- **Rifiuti solidi:**
 - I rifiuti solidi possono uscire solo previo trattamento di decontaminazione.
 - Le modalità da seguire per il trattamento di decontaminazione sono specificate in un'apposita istruzione scritta, redatta dai Responsabili delle aree di isolamento di concerto con il responsabile del Servizio di Biosicurezza.
 - È compito dei dirigenti delle aree di isolamento istruire il personale incaricato dello smaltimento dei rifiuti dalla zona infetta in merito a:
 - classificazione dei rifiuti ai fini di un corretto trattamento di decontaminazione;
 - modalità di esecuzione del trattamento.
 - Di ogni trattamento di decontaminazione deve essere mantenuta una registrazione di effettuazione, e dell'operatore che la esegue.
- **Rifiuti liquidi:**
 - Tutte le acque di scarico devono essere sottoposte a decontaminazione nell'apposito locale, prima di essere scaricate all'esterno.
 - Le pompe destinate a tale scopo possono venire danneggiate dalla presenza nelle acque di materiali come garze, assorbenti, cotone, oggetti di piccole dimensioni ecc.; è pertanto assolutamente vietato gettare nei servizi, nei lavandini e negli scarichi in genere i suddetti materiali.

Art. 11 - QUARANTENA → RAPPORTI CON ANIMALI E SUBSTRATI SENSIBILI

- Il personale che accede alle Aree di isolamento non può entrare in contatto con animali sensibili per un periodo di tempo, successivo all'ultimo ingresso, la cui durata è stabilita come segue:
 - **5 giorni:** per personale che accede ad ambienti nei quali sono in corso prove di infezione su animali sensibili oppure ad ambienti in cui sono in corso produzioni virali su grande scala (> 10 litri di coltura cellulare infetta).
 - **3 giorni:** per personale che accede ad ambienti di servizio oppure nei quali si svolgono normali attività di laboratorio che avvengano in condizioni di contenimento primario

Ai fini del presente regolamento, con il termine *animale sensibile* si intende qualsiasi mammifero appartenente all'ordine Artiodactyla, sottordine

- *Ruminantia* bovino, bufalo, ovino, caprino, cervo, capriolo, camoscio, daino, mufone, stambecco, antilope, giraffa, yak, gnu, zebù, gazzella, bisonte, alce, renna ecc.
- *Suina* maiale, cinghiale, facocero, potamocero, ilocero, ippopotamo ecc.
- *Tylopoda* cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco ecc.

Durante tale periodo è severamente proibito l'ingresso in allevamenti e la visita a giardini zoologici,



I.Z.S.L.E.R.	MGAI	SEZ 0A/05 A	Regolamento delle Aree di Isolamento	Rev. 2	Pag. 5 di 6
--------------	------	-------------	--------------------------------------	--------	-------------

circhi, fiere ecc. nei quali siano presenti animali sensibili.

- Il personale che accede alle Aree di isolamento non può manipolare o propagare, all'esterno dell'Area di isolamento, substrati sensibili all'infezione per almeno:

- **2 giorni** successivi all'ingresso

con il termine *substrato sensibile* si intende qualsiasi sistema di coltura o trasporto in vitro in grado di preservare o promuovere la propagazione del/dei virus

- Colture di cellule sensibili all'infezione
- Tamponi in mezzo di trasporto

Art. 12 – INFRAZIONI

- I dirigenti delle aree di isolamento verificano l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
- Eventuali trasgressori saranno deferiti dal responsabile del CERVES alla Direzione Generale, per l'avvio di eventuali procedure disciplinari.
- Nel caso in cui l'infrazione violi le norme vigenti di Polizia Veterinaria o più in generale costituisca reato, i trasgressori saranno deferiti alla pubblica autorità competente.

Art. 13 – RIFERIMENTI

- **Minimum Biorisk Management Standards for laboratories working with FMDV in vitro/in vivo**
Amendment, Version GS40/4.2 bis — Modification after receipt of feedback from member States
40th General Session of the European Commission for the Control of Foot-and-mouth Disease (EuFMD), 22-24 April 2013

Allegati

ESTRATTO DEL "REGOLAMENTO DELLE AREE DI ISOLAMENTO"

ART. 4 L'accesso ad un'Area di Isolamento (AI) deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta dal responsabile dell'Area o da altri dirigenti dell'IZSLER da lui delegati

ART. 6 **ALL'INGRESSO:**

- tutti gli indumenti e le scarpe vanno depositati nello spogliatoio della zona pulita; non è consentito portare con sé alcun oggetto (fatta eccezione per la fede nuziale e gli occhiali);
- dopo essersi svestite, le persone entrano passando attraverso la doccia, senza lavarsi;
- nello spogliatoio infetto sono disponibili gli indumenti e le calzature da indossare dentro l'area di isolamento

ALL'USCITA:

- tutti gli indumenti indossati all'interno vanno lasciati nell'armadietto dello spogliatoio dell'area di isolamento;
- non è consentito portare con sé alcun oggetto (fatta eccezione per la fede nuziale e gli occhiali);
- è obbligatorio sottoporsi alla doccia;
- una volta completata la doccia, si transita nello spogliatoio della zona pulita;

ART. 8 Per l'uscita di materiali dall'area di isolamento, è necessario sottoporre gli stessi a trattamento di decontaminazione, secondo le indicazioni di volta in volta fornite da un dirigente, che specificherà sia le modalità di decontaminazione sia luogo e momento in cui tali materiali potranno essere ritirati

ART. 11 Il personale che accede all'area di isolamento non può:

- manipolare o propagare, all'esterno dell'AI, substrati sensibili all'infezione per almeno **2 giorni** successivi all'ingresso



I.Z.S.L.E.R.	MGAI	SEZ 0A/05 A	Regolamento delle Aree di Isolamento	Rev. 2	Pag. 6 di 6
--------------	------	-------------	--------------------------------------	--------	-------------

- entrare in contatto con animali sensibili (*) per un periodo di tempo, successivo all'ultimo ingresso, la cui durata è stabilita come segue:
 - **5 giorni:** personale che accede ad ambienti nei quali sono in corso prove di infezione su animali sensibili o produzioni virali su larga scala (produzioni di vaccino)
 - **3 giorni:** personale che accede ad ambienti di servizio oppure nei quali si svolgono normali attività di laboratorio

ART. 12 I dirigenti della AI verificano l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali trasgressori saranno deferiti dal direttore del CERVES alla Direzione Generale, per l'avvio di eventuali procedure disciplinari.

Nel caso in cui l'infrazione violi le norme vigenti di Polizia Veterinaria o più in generale costituisca reato, i trasgressori saranno deferiti alla pubblica autorità competente.

(*) ANIMALI SENSIBILI:
RUMINANTI (bovino, ovino, caprino, bufalo ecc.)
SUINI (maiale, cinghiale ecc.)
TILOPODI (cammello, dromedario, lama ecc.)

COPIA NON CONTROLLATA